



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito "MiBACT", in persona del Segretario generale, arch. Antonia Pasqua Recchia;

e

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito "Regione", in persona dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, arch. Mariagrazia Santoro;

VISTO il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici");

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), di seguito denominato "Codice";

PREMESSO CHE

- il Ministro per i beni e le attività culturali con Direttiva del 10 ottobre 2012, registrata alla Corte dei Conti in data 26 ottobre 2012, al foglio n. 374 del registro n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 9 novembre 2012, n. 262, ha emanato le linee guida per consentire la compatibilità tra le attività commerciali all'aperto e ambulanti e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'articolo 52 del Codice, come integrato dagli articoli 2-bis e 4-bis della legge 7 ottobre 2013, n. 112 ("Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91. Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"), al comma 1-bis dispone di individuare le attività compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti;



- il MiBACT e la Regione intendono addivenire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad una disciplina condivisa per lo svolgimento in collaborazione dei procedimenti di rispettiva competenza, costituenti attività di interesse comune, concernenti la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico interessate da flussi turistici particolarmente rilevanti, al fine di definire criteri di massima condivisi di valutazione degli usi compatibili attraverso apprezzamenti tecnico-discrezionali tendenzialmente convergenti e non contraddittori rispetto a quelli di competenza delle altre amministrazioni coinvolte, obbedendo ai fondamentali principi di ragionevolezza e di proporzionalità;

- il MiBACT e la Regione intendono promuovere tutte le azioni atte a conseguire le finalità sopra indicate nello spirito di piena e leale collaborazione con le diverse istituzioni pubbliche a vario titolo competenti nell'esercizio dei rispettivi poteri e attribuzioni anche in relazione alla rilevanza economica delle attività di cui sopra in un momento di crisi quale quello attuale, nonché al fine di assicurare, nell'interesse dei cittadini e delle imprese, un quadro giuridico certo e prevedibile di riferimento e di pervenire a valutazioni tecnico-discrezionali dei diversi uffici competenti tendenzialmente convergenti e non contraddittorie rispetto al rilascio degli ulteriori titoli autorizzativi di competenza delle autonomie territoriali, quali la concessione di suolo pubblico e le autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande o altre autorizzazioni commerciali e annonarie;

tutto ciò premesso,

le Parti

CONCORDANO

quanto segue:

1. il MiBACT e la Regione si impegnano ad addivenire entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa alla sottoscrizione di un Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 34/2007 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volto a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune relative all'occupazione di suolo pubblico mediante *dehors* nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti ai sensi dell'articolo 52 del Codice;

2. l'Accordo definisce modalità condivise di gestione, nella leale collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo, dei procedimenti di comune interesse diretti al rilascio di titoli autorizzativi e concessori, di competenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali, di *dehors* e altre installazioni simili a servizio degli esercizi di ristorazione e del commercio al dettaglio e di manifestazioni su aree pubbliche, anche mediante la previsione di strumenti e meccanismi di accelerazione e di semplificazione;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

3. il MiBACT e la Regione si impegnano a costituire un gruppo di lavoro per la definizione dell'Accordo di cui al punto 2 il quale, tra l'altro, dovrà riguardare, in particolare e indicativamente, i seguenti profili:

- a) individuazione dei siti;
- b) attività consentite;
- c) manifestazioni culturali, sportive e mercatali;
- d) criteri generali di utilizzazione;
- e) qualificazione delle strutture e delle opere che compongono i *dehors*;
- f) individuazione delle caratteristiche estetiche dei *dehors*;
- g) durata dell'occupazione;
- h) pubblicità;
- i) arredi e strutture;
- j) procedure e tempi di autorizzazione;
- k) definizione del periodo transitorio per il recepimento del regolamento da parte dei comuni;

4. Le parti convengono, infine, che l'autorizzazione della Soprintendenza non è necessaria per l'utilizzo di tavolini, sedie e simili, ombrelloni o strutture di copertura caratterizzate dalla assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e facile chiusura/rimozione, così come non è necessaria per il posizionamento di fioriere, divisori e similari caratterizzati dalla possibilità di rimozione a fine giornata lavorativa, purché non rientranti nelle zone individuate dal Comune ex articolo 52 comma 1;

5. nelle more del perfezionamento dell'Accordo di cui al punto 2:

- le concessioni di suolo pubblico e le autorizzazioni in essere al 2013 si intendono prorogate, ivi comprese le strutture, le opere e le caratteristiche estetiche dei *dehors*, senza necessità di ulteriori atti di assenso, comunque denominati. I rinnovi dei titoli comunali che vengono a scadenza non necessitano, altresì, di ulteriori atti di assenso salvo quello comunale;
- per le manifestazioni culturali, sportive e mercatali, e spettacoli a carattere temporaneo, della durata comunque non superiore al mese, al fine di accogliere le esigenze manifestate dalle categorie economiche, non è richiesta l'autorizzazione.

Per il Ministero dei beni e delle
attività culturali e il turismo

Il Segretario generale
(arch. Antonia Pasqua Recchia)

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alle
infrastrutture mobilità, pianificazione
territoriale, lavori pubblici, università

(arch. Mariagrazia Santoro)

04 GIU. 2014